



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Sottoscrizione liste elettorali

Chi ne avesse l'interesse, munito di documento di riconoscimento valido (carta d'identità, patente guida, passaporto), previa ammonizione circa le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, può sottoscrivere davanti ai funzionari incaricati la presentazione della Lista di candidati sulla modulistica apposita.

Disposizioni per la sottoscrizione

Le sottoscrizioni, autenticate ai sensi di legge, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Dei sottoscrittori vanno indicati cognome, nome, luogo, data di nascita e il comune di residenza.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, a pena di gravi sanzioni. La sottoscrizione di più liste di candidati in lizza ad una stessa elezione o, l'accettazione di candidature in liste diverse, comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria e sono punite severamente.

I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

L'autenticazione verrà redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n.445.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, segretario comunale e provinciale, incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consigliere comunale e provinciale che abbiano comunicato la loro disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.

I Pubblici ufficiali, ai quali è attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si precisa che per quanto concerne i procedimenti elettorali - relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni - le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale previste dal DPR n.445/2000 non sono con essi compatibili.

Non sono, pertanto, ammesse:

- L'autocertificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) e quindi non è possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000);
- La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica ordinaria o certificata.